



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data del protocollo

**OGGETTO:** Decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176 recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. 4 aprile 2010 n. 58, concernente l'attuazione della Direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

Integrazione delle comunicazioni da trasmettere alle Prefetture da parte delle ditte interessate ex art. 6-bis

All. 2

ALLE PREFETTURE U.T.G. LORO SEDI

ALLE QUESTURE LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S. SEDE

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI  
DELLA POLIZIA DI STATO  
- Servizio Polizia Stradale - SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
- Servizio Polizia delle frontiere e degli stranieri - SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ROMA





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Si fa seguito alla circolare 557/PAS/U/020274/XV.H.MASS(77)BIS del 20 novembre 2012 concernente l'oggetto che, ad ogni buon conto, si allega in copia.

Al riguardo, nell'ambito della generale attività di sorveglianza sul mercato degli articoli pirotecnici marcati CE, al fine di avere un diretto riscontro in merito all'introduzione nel territorio nazionale ed al trasferimento verso altro Stato degli stessi articoli, codesti Uffici sono pregati di richiedere alle ditte interessate di voler comunicare, oltre quanto già previsto con la circolare indicata, anche quale tipologia di prodotto, tra quelli movimentati, appartengano alla specie "petardo" "razzo" o "altro", suddividendoli a loro volta tra le seguenti categorie europee: F1 F2 F3 F4 T1 T2 P1 P2.

A tal proposito, a puro titolo esplicativo, si allega quale modello di riferimento da diramare l'unito elaborato fac-simile.

Si richiama la puntuale applicazione della ministeriale 20 novembre 2012, con particolare riferimento alla parte in cui le comunicazioni di cui all'art. 6-bis, sia per i prodotti in ingresso che in uscita dal territorio nazionale, dovranno essere tempestivamente trasmesse a questo Ministero - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, avendo cura di utilizzare i seguenti nuovi indirizzi di posta e/o messaggistica certificata, che hanno sostituito quello precedentemente indicato nella circolare in questione: [dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it](mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it) // [mininterno.557pas.rm@cert.messaggistica](mailto:mininterno.557pas.rm@cert.messaggistica).

Il Direttore dell'Ufficio  
Castrese De Rosa

ad

**ELENCO IMPORTAZIONI PRODOTTI MARCATI "CE"**

Codice prodotto	Denominazione omologazione CE	Cat. Eur	Cat. Ita	Tipo generico	Nr. Regist. del tipo CE	Qtà (Pezzi)	Qen Classe kg	Qen Tot kg
917-49-062	UB9716-49-062	F4	IV	Batteria/Altro	1170-F4-02548	398	0,9555	380,29
917-49-062	UB9716-49-062	F4	IV	Batteria/Altro	1170-F4-02548	398	0,9555	380,29
917-49-062	UB9716-49-062	F4	IV	Batteria/Altro	1170-F4-02548	398	0,9555	380,29
					<b>TOTALE</b>	<b>1194</b>		<b>1140,87</b>
020 IC	UB0201C	F1	VD	Candeline magiche Altro	1170-F1-01259	550	4,0000	2200,00
020 IC	UB0201C	F1	VD	Candeline magiche Altro	1170-F1-01259	550	4,0000	2200,00
					<b>TOTALE</b>	<b>1100</b>		<b>4400,00</b>
0106°	UB0106A	F2	VD	Petardo Flash	1170-F2-01254	200	1,6800	336,00
0106°	UB0106A	F2	VD	Petardo Flash	1170-F2-01254	200	1,6800	336,00
					<b>TOTALE</b>	<b>400</b>		<b>672,00</b>
0409M	UB0409A	F2	VC	Razzo	1170-F2-01366	450	1,7640	793,80
0409M	UB0409A	F2	VC	Razzo	1170-F2-01366	450	1,7640	793,80
0409M	UB0409A	F2	VC	Razzo	1170-F2-01366	450	1,7640	793,80
					<b>TOTALE</b>	<b>1350</b>		<b>2381,14</b>



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
 Polizia Amministrativa e Sociale  
 Protocollo : 557/PAS/U/020274/XV.H.MASS(77)BIS  
 Data: 20/11/2012 Classifica: XV.H.MASS(77)BIS

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Prot. 557/PAS/E/

Roma, 20 NOV. 2012

OGGETTO: Decreto Legislativo 25 settembre 2012, n. 176 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010 n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO -Servizio Polizia Stradale	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE -Servizio Polizia delle frontiere e degli stranieri	SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 243 del 17 ottobre 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, in vigore dal 1° novembre 2012, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58.



*Ministero dell'Interno*

- 2 -

Di particolare rilievo sono le novità introdotte per le attività di importazione ed esportazione degli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, che, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 176/2012, possono essere movimentati in entrata nel territorio di questo Stato ed uscita dallo stesso senza la licenza di cui all'art. 54 del T.U.L.P.S. per il materiale in ingresso e senza la licenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 39 del Regolamento del citato Testo Unico, per la merce in uscita.

La descritta fattispecie è prevista dall'art. 6-bis che di seguito si riporta:

**“Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). – 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonché le modalità di trasferimento.**

**2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro le 48 ore precedenti la movimentazione.”.**

Tale comunicazione deve contenere le informazioni chiaramente elencate nel sopraindicato art. 6-bis. In merito, è opportuno precisare che per “*dati identificativi dei prodotti*” si intendono:

- il nome, il tipo dell'articolo e la categoria europea assegnata;
- la categoria di appartenenza ex art. 82 Reg. T.U.L.P.S. per l'individuazione dei corretti siti di deposito;
- i quantitativi delle masse attive dei prodotti, ai fini della verifica della compatibilità della capienza dei siti di deposito.

Per “*modalità di trasferimento*” si intendono le informazioni che vengono ordinariamente rese per il rilascio della licenza di trasporto sul territorio nazionale.

Si ritiene che tale comunicazione, da presentare “*entro 48 ore precedenti la movimentazione*”, debba essere effettuata peraltro entro un termine congruo, tale cioè da rendere possibile, coerentemente con la finalità del termine indicato nel citato articolo, l'eventuale controllo della movimentazione in entrata nel territorio nazionale o in uscita dal medesimo, nonché l'eventuale indicazione di misure precauzionali tese a garantire l'incolumità pubblica durante il trasporto.

Atteso che la novella dell'art. 6-bis del decreto legislativo n. 176/2012 prevede che per l'introduzione e l'esportazione dei prodotti pirotecnici marcati CE sia necessaria la sola comunicazione, il soggetto che movimenta il materiale in argomento, dal valico di ingresso nel territorio nazionale al luogo di deposito o dal deposito al valico di uscita, non deve munirsi della licenza di trasporto prevista dall'art. 47 del T.U.L.P.S..

Sarà cura dei Sigg.ri Prefetti informare gli organi di polizia di ogni movimentazione contemplata dall'art. 6-bis sopra citato.



*Ministero dell'Interno*

- 3 -

Le successive movimentazioni del materiale in argomento all'interno del territorio nazionale, sono sottoposte alla licenza di trasporto ex art. 47 del citato testo unico, ove prevista.

Si ricorda che il comma 6-bis dell'art. 17 del decreto legislativo n. 58/2010, prevede che, *"salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'art. 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro"*. Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dovrà essere, altresì, oggetto delle valutazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 17 del decreto legislativo, ai fini della eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione di polizia.

Le comunicazioni di cui all'art. 6-bis, dovranno essere trasmesse tempestivamente, a cura dei Sigg.ri Prefetti a questo Ministero – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, all'indirizzo di posta mininterno.557materieesplosivi.RM@cert.messaggistica

L'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo, ha introdotto un'ulteriore innovazione con la modificazione del comma 3 dell'art. 53 T.U.L.P.S. (già modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 58/2010) che recita: *"L'iscrizione nell'Allegato "A" al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma"*.

Da tale nuova disposizione discende che i prodotti marcati CE non necessitano della classificazione in una delle categorie previste nell'Allegato "A", ai fini del deposito, finora operata da questo Ministero e propedeutica alla loro immissione sul mercato nazionale.

Pertanto, i prodotti elencati nella citata comunicazione di cui al nuovo art. 6-bis del decreto legislativo n. 176/2012, non devono più essere associati agli estremi del citato provvedimento di classificazione ministeriale.

Infine, si richiama l'attenzione sulla modificazione apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 176/2012, all'art 11 del decreto legislativo n. 58/2010 (*"Etichettatura degli articoli pirotecnici"*), con la soppressione del terzo periodo del secondo comma.

Pertanto, le modalità ed il contenuto delle informazioni minime da riportare sulle etichette degli articoli marcati CE sono stabilite solo dal primo e dal nuovo secondo comma del citato art. 11.

Si evidenzia che le informazioni di cui all'art. 11 sopra citato sono le indicazioni minime che devono essere riportate in etichetta, pertanto sono comunque legittimamente apposte etichette che contengano ulteriori indicazioni come la categoria prevista dall'Allegato "A" ai fini della disciplina sul deposito ed il numero del provvedimento ministeriale di classificazione a suo tempo rilasciato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Tomao